



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

L'AQUILA: SIULP, solidarietà a Poliziotta ferita e plauso a Colleghi per equilibrio e professionalità.

Esprimo solidarietà e vicinanza, oltre che gli auspici di una pronta guarigione alla collega che oggi a L'Aquila, in occasione della visita del premier Renzi, è stata seriamente ferita durante l'aggressione di alcuni facinorosi che volevano contestare il premier impedendogli, con lanci di uova e sampietrini, di effettuare la sua visita alla città.

Lo afferma in una nota il Segretario Generale del SIULP Felice ROMANO che, oltre alla vicinanza alla poliziotta ferita, esprime anche plauso per l'equilibrio e la professionalità dimostrata dai poliziotti nella circostanza ma anche una ferma condanna contro i soliti facinorosi e professionisti del disordine che pensano di risolvere ogni loro frustrazione attraverso l'uso della violenza.

Ringrazio il Presidente Renzi per la vicinanza e la solidarietà dimostrata, continua il leader del SIULP, giacché ciò è importante per le migliaia di donne e uomini che ogni giorno, in ogni angolo del Paese, sono impegnati in delicati servizi di O.P. per garantire sia il diritto costituzionale dei cittadini a protestare, sia il dovere dei rappresentanti delle Istituzioni democratiche affinché possano svolgere il loro mandato nell'interesse dei cittadini e dell'intero Paese.

I problemi e le difficoltà che attanagliano la nostra società, conclude Romano, non possono e non devono diventare la scusa per i soliti professionisti del disordine per sfogare la loro bieca violenza contro chi, in funzione del proprio ruolo o mandato, cerca di contribuire alla ripresa del Paese per il benessere dei cittadini. Per questo esprimo condanna contro i facinorosi di oggi e spero che lo stesso facciano tutti gli esponenti della società civile aquilana.

Roma 25 agosto 2015

FLASH nr. 33 – 2015

- L'AQUILA: SIULP, solidarietà a Poliziotta ferita e plauso a Colleghi per equilibrio e professionalità.
- POLIZIA: SIULP, nomina CUFALO a Vice Capo, scelta importante e segnale a periferia.
- Il pubblico funzionario risponde del danno arrecato da un atto amministrativo lesivo di interessi legittimi.
- Telefonia: Convenzione TIM, portabilità.
- Bonus bebè, ecco come fare per ottenere l'assegno



Lanci di agenzia

L'AQUILA: SIULP, SOLIDARIETA' A POLIZIOTTA FERITA E PLAUSO A COLLEGHI



Roma, 25 ago. (AdnKronos) - "Esprimo solidarietà e vicinanza, oltre che gli auspici di una pronta guarigione alla collega che oggi a l'Aquila, in occasione della visita del premier Renzi, è stata seriamente ferita durante l'aggressione di alcuni facinorosi che volevano contestare il premier impedendogli, con lanci di uova e sampietrini, di effettuare la sua visita alla città".

Lo afferma in una nota il Segretario generale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) Felice Romano che, oltre alla vicinanza alla poliziotta ferita, esprime anche "plauso per l'equilibrio e la professionalità dimostrata dai poliziotti nella circostanza, ma anche una ferma condanna contro i soliti 'professionisti del disordine' che pensano di risolvere ogni loro frustrazione attraverso l'uso della violenza".

"Ringrazio il presidente Renzi per la vicinanza e la solidarietà dimostrata - continua il leader Siulp - giacché ciò è importante per le migliaia di donne e uomini che ogni giorno, in ogni angolo del Paese, sono impegnati in delicati servizi di ordine pubblico per garantire sia il diritto costituzionale dei cittadini a protestare, sia il dovere dei rappresentanti delle Istituzioni democratiche affinché possano svolgere il loro mandato nell'interesse dei cittadini e dell'intero Paese".

"I problemi e le difficoltà che attanagliano la nostra società - ammonisce Romano - non possono e non devono diventare la scusa per i soliti professionisti del disordine per sfogare la loro bieca violenza contro chi, in funzione del proprio ruolo o mandato, cerca di contribuire alla ripresa del Paese per il benessere dei cittadini. Per questo - conclude - esprimo condanna contro i facinorosi di oggi e spero che lo stesso facciano tutti gli esponenti della società civile aquilana".

Convenzione Mazda – Siulp 2015



mazda

Il Siulp ha recentemente stipulato un'importante convenzione con la prestigiosa azienda automobilistica Mazda Motor Italia S.r.l. per l'acquisto di autovetture presso la propria rete di concessionari a condizioni speciali. Potranno accedere alla convenzione, di cui abbiamo l'esclusiva su tutto il territorio nazionale, i dipendenti della Polizia di Stato, iscritti al Siulp, per questo motivo l'eventuale acquisto dell'autovettura è subordinata ad una preventiva certificazione da parte della Segreteria Nazionale che attesti l'effettiva iscrizione al Sindacato.

I dettagli della convenzione sono integralmente visionabili nella sezione convenzioni del nostro sito www.siulp.it

POLIZIA: SIULP, nomina CUFALO a Vice Capo, scelta importante e segnale a periferia.



Esprimo a titolo personale e a nome di tutto il SIULP soddisfazione e congratulazioni vivissime al Prefetto Nino CUFALO per la sua nomina alla delicata e alta responsabilità di Vice Capo della Polizia di Stato, Direttore della Polizia Criminale.

Una nomina merita a coronamento di una brillante carriera da "sbirro", gentiluomo e poliziotto purosangue di razza, che ha visto il Prefetto Cufalo sempre in trincea nelle varie periferie raggiungere numerosi e brillanti risultati.

Lo afferma Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, il primo sindacato della Polizia di Stato che, nell'augurare un proficuo e sereno lavoro al neo Vice Capo della Polizia CUFALO, sottolinea come la sua scelta, oltre ad essere un naturale e giusto riconoscimento per l'impegno, l'abnegazione e l'altissima professionalità dimostrata dallo stesso nei suoi circa 40 anni di carriera, è anche un segnale importante ed incoraggiante per tutti i dirigenti di polizia periferici che, quotidianamente, garantiscono la sicurezza dei cittadini e del Paese malgrado le innumerevoli difficoltà dovute agli effetti della spending review.

La Professionalità e la storia del Prefetto CUFALO, il suo impegno nelle varie sedi di periferia, molte delle quali in trincea contro la criminalità e l'eversione, oltre ad essere garanzia per la continuità nel portare avanti l'opera sinora fatta dal suo predecessore nel delicato e prestigioso incarico di responsabile del settore che, più di altri è in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, rappresenta anche una sicurezza di continuità e nuovo slancio per le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle Forze di polizia che operano nella Polizia criminale.

Un ringraziamento sentito e accorato va anche al Prefetto Fulvio Della Rocca, anch'egli "poliziotto-gentiluomo" appartenente alla scuderia degli "sbirri" purosangue, non solo per lo straordinario impegno e i grandi risultati conseguiti durante la sua brillante carriera al servizio dei cittadini e delle istituzioni democratiche, ma anche per il suo senso di abnegazione e di altissima professionalità che lo hanno portato ad essere in servizio sino al giorno prima della pensione.

Responsabilità verso l'Istituzione e, soprattutto, a quanti, pur avendo i titoli e la legittimità ad aspirare alla stessa altissima responsabilità, si sono fatti da parte nella logica del gioco di squadra per garantire la continuità del progetto che ha portato l'Istituzione Polizia ad essere, subito dopo il Presidente della Repubblica, quella che riceve il maggior gradimento degli italiani.

Polizia: Siulp, Cufalo vice capo è scelta importante

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - «Nino Cufalo vice capo della Polizia è una nomina meritata che arriva a coronamento di una brillante carriera da 'sbirro', gentiluomo e poliziotto purosangue di razza, che lo ha visto sempre in trincea nelle varie periferie raggiungere numerosi e brillanti risultati». Ad affermarlo è Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, che, nell'augurare un proficuo e sereno lavoro al neo Vice Capo della Polizia, sottolinea come la sua scelta, oltre a essere un naturale e giusto riconoscimento per l'impegno, l'abnegazione e l'altissima professionalità dimostrata dallo stesso nei suoi circa 40 anni di carriera, è anche «un segnale importante e incoraggiante per tutti i dirigenti di polizia periferici che, quotidianamente, garantiscono la sicurezza dei cittadini e del Paese malgrado le innumerevoli difficoltà dovute agli effetti della spending review».

«Un ringraziamento sentito va anche al Prefetto Fulvio Della Rocca, di cui Cufalo prende il posto - conclude Romano - , anch'egli 'poliziotto-gentiluomo', per lo straordinario impegno e i grandi risultati conseguiti durante la sua brillante carriera al servizio dei cittadini e delle istituzioni democratiche, ma anche per il suo senso di abnegazione e di altissima professionalità che lo hanno portato a essere in servizio sino al giorno prima della pensione».

Il pubblico funzionario risponde del danno arrecato da un atto amministrativo lesivo di interessi legittimi.

La Giurisprudenza amministrativa si è recentemente occupata del caso in cui un atto amministrativo arrechi un danno ad un soggetto terzo.

Il caso pratico ha riguardato un professore universitario che avrebbe dovuto essere designato quale dirigente di un reparto ospedaliero a seguito di convenzione tra la sua università ed una ASL il cui amministratore straordinario, tuttavia, a discapito della designazione dell'Università, aveva bandito pubblico concorso esigendo dai candidati requisiti non posseduti dal professore, in tal modo escludendone l'incarico.

La pretesa del Professore era stata respinta dal Tribunale e dalla Corte D'Appello oltre che per difetto di giurisdizione, anche nel merito, sul presupposto che il pregiudizio lamentato consisteva nella lesione di un interesse legittimo, e che di tale danno i pubblici impiegati non possano essere chiamati a rispondere.

La Corte di Cassazione è stata di diverso avviso.

Per i giudici di Piazza Cavour (sentenza 16276/2015 sez. III Civile), una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 23 d.p.r. n. 3 del 1957 non esclude la responsabilità del pubblico dipendente per lesione di interessi legittimi, ragion per cui è da ritenere responsabile nei confronti del terzo danneggiato il funzionario che abbia adottato o concorso a formare l'atto amministrativo lesivo

La sentenza in discorso precisa che la nozione di danno ingiusto di cui all'art. 2043, ben può consistere nella lesione di un interesse legittimo, come pure d'ogni altra situazione giuridica soggettiva presa in considerazione dall'ordinamento, come avvalorato dalla celebre decisione delle Sezioni Unite 500/99.

Per i giudici della Corte, "se la p.a. con un proprio provvedimento viola un interesse legittimo, a provocare tale danno concorre anche il funzionario che quel provvedimento adotta ovvero non ostacola".

A queste conclusioni non osta il disposto dell'art. 23 d.P.R. 3/57 che definisce il danno ingiusto come "quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave", in quanto la norma deve essere interpretata alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, nel quale la risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi è espressamente prevista dalla legge (art. 7, comma 4, d. lgs. 2.7.2010 n. 104) e riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Si rende necessaria una lettura aggiornata e costituzionalmente orientata della norma summenzionata, poiché l'espressione "violazione dei diritti dei terzi" deve intendersi quale sinonimo di "violazione degli interessi protetti dei terzi".

Qualsiasi diversa interpretazione, infatti, "creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha visto vulnerare dall'amministrazione un proprio diritto, e chi ha visto vulnerare un proprio interesse in palese contrasto con l'art. 24 cost." norma che stabilisce il principio secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".

In conclusione, Il pubblico impiegato che abbia adottato o concorso alla formazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi, ne risponde nei confronti del terzo danneggiato dal provvedimento.

Telefonia: Convenzione TIM, portabilità.

Ci vengono chiesti numerosi chiarimenti in relazione alla portabilità del numero TIM alla luce delle nuove condizioni economiche previste per l'utilizzo delle cosiddette "utenze di rintracciabilità" (pref. 331) in uso agli appartenenti che ne hanno fatto richiesta.

In via preliminare va specificato che, a differenza di altre Forze di polizia, la convenzione in vigore e relativa alla telefonia per gli appartenenti alla Polizia di Stato è ancora quella sottoscritta nell'anno 2006.

L'introduzione del nuovo accordo relativo alle aggiornate tariffe previste da "TIM TUO" (che andrà in vigore dal 1° novembre 2015, come da circolare inviata in data 31/07/2015 con prot. N. 003483/2015), non ha modificato l'oggetto della convenzione, nemmeno per la parte relativa al contraente che rimane ancora il Dipartimento della P.S., rispetto a quella sottoscritta nel 2006.

Il nuovo accordo, infatti, è un aggiornamento della convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" e riguarda, nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali di cui alla vigente convenzione quadro, la rivisitazione delle tariffe relative ai servizi di telefonia mobile e quelle del traffico dati.

Ne consegue, da ciò, che l'utenza di rintracciabilità in uso ai singoli dipendenti, di cui ribadiamo il contraente rimane il Dipartimento della P.S. e che in quanto tale è il tramite per tutte le criticità o i disservizi che si dovessero verificare con la Società Telecom Italia Spa, la portabilità del numero in uso, che consente anche l'utilizzo di un traffico "privato" attraverso l'anteposizione del codice 4146, può essere effettuata solo dal contraente e quindi dal Dipartimento della P.S.

L'unica novità, in merito alla portabilità, riguarda i colleghi che accedono alla pensione; per gli stessi, infatti, è stato previsto che, in deroga alle più stringenti previsioni previgenti, possono richiedere ed ottenere la portabilità attraverso il portale che Telecom ha appositamente istituito.

Da quanto riferito dal Dipartimento, la portabilità consentita ad appartenenti ad altre Forze di polizia, molto probabilmente, è possibile in quanto il contraente di quella convenzione non è l'Amministrazione di appartenenza ma il singolo dipendente.

Ciò, però, presuppone che il rapporto, anche per le criticità o i disservizi, insiste direttamente tra la Telecom Spa e il singolo dipendente e non per il tramite dell'Amministrazione.

Tutto ciò chiarito, si conferma che sino a quando non verrà modificata la convenzione quadro "Telefonia Mobile 6", sottoscritta dal Consip nel 2006, la portabilità per i colleghi in servizio non sarà possibile.

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Bonus bebè, ecco come fare per ottenere l'assegno.



Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, sono state introdotte disposizioni sull'assegno diretto ad incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (bonus bebè).

L'INPS con la circolare n. 93 dell'8 maggio 2015 fornisce le istruzioni sui requisiti e sulla presentazione della domanda.

La circolare precisa che nell'ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.

L'assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n.286/1998 e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato.

L'assegno è corrisposto direttamente dall'Inps, su domanda. In base alla legge di stabilità per il 2015 sopra citata, l'istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato articolo 1 della legge di stabilità, per consentire ai ministeri vigilanti di poter rideterminare la misura dell'assegno stesso qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo articolo.

Il comma 126 demanda ad un decreto del presidente del consiglio dei ministri la definizione delle disposizioni attuative dell'assegno in oggetto, detto d.p.c.m. è stato emanato il 27 febbraio 2015 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015.

Di seguito una panoramica sull'istituto

1. ambito di applicazione

L'assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Su indicazione del ministero vigilante "l'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione" di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge di stabilità 190/2014 va inteso come "ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo di cui dell'art. 22 co. 6 della legge 184/1983". Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione).

Il beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31

dicembre 2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva.

L'assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 22 citato.

In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l'assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Per espressa previsione del dpcm citato, qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia ai sensi dell'art. 2 della legge 184 del 1983, l'assegno è corrisposto all'affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.

2. indicatore ISEE

Ai fini del beneficio in oggetto, il valore dell'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente ai sensi del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Invece, qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

Per poter richiedere l'assegno è necessario preliminarmente presentare una dichiarazione sostitutiva unica (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato d.p.c.m. n. 159/2013. E' necessario altresì che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo. Pertanto, per la domanda di assegno di cui alla presente circolare non possono essere utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014.

In base alla vigente normativa dell'ISEE sopra citata, il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un'altra. Ne consegue che, in caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.

3. requisiti del soggetto richiedente

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno stato dell'unione europea oppure, in caso di cittadino di stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;

- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all'anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4, comma 5, del d.p.c.m.). i predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario (art. 5, comma 6, del d.p.c.m. in esame). si precisa che l'assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

4. misura e decorrenza dell'assegno

La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare. in particolare, l'importo annuo dell'assegno è pari a:

- 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell' ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell' ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

L'INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell' ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'istituto direttamente al richiedente. se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni contenute ai precedenti paragrafi 5 e 5.1), il primo pagamento comprende l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

L'erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza indicate all'art. 5 del d.p.c.m. e specificate al successivo paragrafo 7 nonché per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato nei termini indicati al precedente paragrafo 5. in tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. l'assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età

del figlio adottato.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

- decesso del figlio;
- revoca dell'adozione;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a terzi.

L'erogazione dell'assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (indicati al precedente paragrafo 3) o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo ai sensi dell'art. 25 co. 7, legge 184/1983 citato.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell'istituto.

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell'assegno sono quelli indicati al precedente paragrafo 5.

5. termini di presentazione della domanda

Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

Benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la dichiarazione sostitutiva unica, come già indicato al paragrafo 2 della presente circolare.

Il d.p.c.m. individua i casi in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore (art. 5 d.p.c.m.). si specificano di seguito i soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno, le ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda riferita allo stesso minore ed i relativi termini. rimane fermo che nei seguenti casi l'assegno sarà erogato al nuovo richiedente nei limiti del periodo residuo.

E' possibile visionare la circolare INPS n. 93 dell'8 maggio 2015 nell'apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito - www.siulp.it



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 - a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445

www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

